

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1961)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, VASSALLI, GUALTIERI, FERRARA**
SALUTE, SCHIETROMA, MILANI Eliseo, FOSSON e MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1986

Concessione di un contributo al « Servizio sociale
internazionale - Sezione italiana » con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il Servizio sociale internazionale (SIS) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro — italiani, stranieri e apolidi — che hanno problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale interessante due o più Paesi. Interviene in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati.

Tale servizio, la cui sede centrale è a Ginevra, è costituito da ventuno sezioni nazionali — autonome, ma con scopi e tecniche di intervento comuni — e da numerose delegazioni in oltre centoventi Paesi. L'ente ha lo *status* consultivo presso l'ONU, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro, oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali quali: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, il Comitato intergovernativo per le migrazioni, il Comitato internazionale delle Croci rosse, Amnesty International, il Consiglio d'Europa, la Comu-

nità economica europea e la Conferenza di diritto internazionale dell'Aja.

In Italia, come è noto, la sezione italiana, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, opera sotto l'autorità tutoria del Ministero degli affari esteri.

I programmi dell'ente nell'ambito delle sue competenze statutarie non fanno parte delle attività da demandare agli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri enti nè pubblici nè privati. Si nota al riguardo che, in attuazione dell'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, il Servizio è stato riconosciuto, con decreto, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia come l'ente autorizzato a svolgere le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Si indica inoltre che è l'organismo professionale a cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha affidato l'esecuzione di tutti i programmi assistenziali a favore dei rifugiati riconosciuti sotto il mandato delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

Si tratta inoltre di un'organizzazione che garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi resi agli utenti senza alcuna discriminazione di carattere religioso, politico o razziale.

Pertanto il presente disegno di legge si colloca nel quadro delle disposizioni in materia previste dai decreti delegati per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, con particolare riferimento all'articolo 24, commi secondo e quarto, che riservano alla competenza dello Stato l'assistenza a favore di profughi e rimpatriati e il collegamento con organismi assistenziali stranieri e internazionali, ivi compresa l'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea.

Lo scopo specifico del Servizio è quello di assumere il ruolo di tramite tra le strutture assistenziali di Paesi diversi.

Esso svolge questa funzione non solo come trasmissione di richieste di servizi, ma anche come ente che è in grado di informare e interpretare gli aspetti giuridici e psico-sociali che sono caratteristici dei Paesi coinvolti nelle varie pratiche. Inoltre è sempre stato chiamato sia a svolgere programmi nazionali, che in qualche modo presentino aspetti internazionali, sia ad assumere un ruolo di formazione professionale nei vari settori sociali che presentano implicazioni giuridico-sociali di carattere internazionale.

Nel corso degli ultimi dieci anni l'ente ha trattato un numero di casi crescente sia in rapporto al problema della presenza di stranieri sul territorio nazionale, sia in rapporto

all'incremento che si è verificato nel settore delle adozioni internazionali a seguito della legge n. 184 del 1983.

Le risorse finanziarie dell'ente, nel corso degli anni, sono state di natura pubblica per il 75 per cento del bilancio, ma assegnate annualmente e prevalentemente in rapporto allo svolgimento di programmi particolari. Per ovviare alla inevitabile instabilità della gestione ed in adeguamento alle leggi relative all'assistenza in Italia, è stato concesso un primo contributo da parte dello Stato per gli anni 1981, 1982, 1983 con la legge n. 167 del 14 aprile 1982 ed un secondo contributo, per gli anni 1984, 1985, 1986, con la legge n. 442 dell'8 agosto 1985 per un importo annuale di 400 milioni di lire.

Al termine del triennio si profila il rischio, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, di una paralisi dell'attività del Servizio sociale internazionale in quanto il medesimo non sarebbe più in grado di iniziare o di portare a termine i programmi di intervento, a danno di tutti quei cittadini che ne hanno assoluto bisogno.

La presente iniziativa legislativa è diretta, appunto, ad evitare il grave inconveniente. Essa prevede, infatti, la concessione alla sezione italiana del Servizio sociale internazionale di un nuovo contributo straordinario per gli anni 1987, 1988, 1989 in misura adeguata agli interventi che si reputano indispensabili per il conseguimento delle finalità, sociali e altamente umanitarie, dell'organizzazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni, per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989, a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità alle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana lo svolgimento di programmi specifici concernenti particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui

per il triennio 1987-89, si provvede utilizzando le disponibilità facenti parte del fondo globale di parte corrente di cui alla legge finanziaria per il 1987.